



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE
SU SUOLO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/04/2021

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2021

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446](#), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati nel Comune di Genova.
2. Il canone dei mercati si applica nelle aree comunali, compresi anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune di cui all'articolo 2, comma 7, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada](#).
3. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della [L. 160/2019](#), si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e seguenti della citata legge [160/2019](#) e sostituisce il previgente canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione rilasciata dal competente ufficio del Comune nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati sono disciplinati dal presente regolamento.
4. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per precedenti occupazioni, e fino alla completa estinzione del relativo debito. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
5. La Civica Amministrazione non sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati nel Comune di Genova.

Articolo 4 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 **Commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento riguarda:

- a) i posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali e i posteggi isolati.
- b) il commercio in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

2. L'elenco delle aree cittadine in cui è interdetta l'attività di commercio itinerante, è stabilito con atti della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative. Le aree interdette sono suscettibili di modifiche e integrazioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

3. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al vigente Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria nonché alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 7 **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 commi 841, 842 e 843 della della [L. n. 160/2019](#), sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed all'attività esercitata, di cui al comma 1 lettera d) e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. L'elenco della predetta classificazione è riportato nell'allegato A quale parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art 9

Durata e carattere dell'occupazione

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 10

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, in proporzione ai giorni di occupazione per ogni anno solare non intero. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. La tariffa giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di prelievo sui rifiuti.
4. Nel caso di assegnazione giornaliera di posteggio nei mercati (cosiddetti operatori spuntisti) è stabilita una tariffa unica forfettaria

Articolo 11

Determinazione tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata dall'art. 1 comma 841 della [Legge 160/2019](#), che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata dall'art. 1 comma 842 della [Legge 160/2019](#), che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari
3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo; possono essere previste riduzioni, sino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento della medesima tariffa.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

Articolo 12

Nuovi posteggi

1. I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti all'assegnazione.
2. Con delibera della Giunta Comunale può essere approvata la sperimentazione della costituzione di nuovi mercati merci varie settimanali o bisettimanali, per la quale può essere prevista l'esenzione parziale o totale del canone per un massimo di edizioni fissato nel provvedimento medesimo. Terminato il periodo di sperimentazione si provvederà alla classificazione definitiva della viabilità del nuovo mercato con apposito provvedimento dirigenziale.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma informatica PagoPa di cui all'articolo 5 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), o altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per le occupazioni dei posteggi dei mercati di merci varie il canone viene versato dopo il bimestre di competenza con le modalità indicate nella richiesta di pagamento. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza di almeno tre bimestri può essere attivato il procedimento di decadenza delle autorizzazioni e concessioni relative, salvo il caso di piano di rientro concordato. In caso di concessionario in fitto d'azienda, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza deve essere inoltrata anche al proprietario dell'azienda. In tal caso potrà essere addebitato una somma a titolo di rimborso spese di procedimento, oltre alle spese di notifica e agli interessi di ritardato pagamento pari al tasso di interesse legale. In assenza di nuovi elementi di giudizio il procedimento verrà concluso, entro i successivi 30 giorni, e adottato il provvedimento di decadenza del posteggio.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Nei casi di affitto del posteggio la variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. In caso di allerta metereologica arancione o livelli di allerta più gravi, dichiarati dalle competenti autorità, l'occupazione di posteggi per i mercati di merci varie non verrà conteggiata.

Art. 14

Riscossione del canone

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della [legge n. 160 del 2019](#).

2. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.

3. Il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:

- a) sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione;
- b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

4. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:

- a) durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
- b) decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
- c) importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
- d) applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
- e) pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno, tramite "pagoPA";
- f) prestazione di idonea garanzia.

5. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il dirigente Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

6. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell'atto di cui al comma precedente.

7. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal dirigente Responsabile.

8. Fatti salvi i vincoli di legge con riferimento alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, è facoltà del dirigente responsabile concedere dilazioni e rateizzazioni anche in assenza della condizione soggettiva di cui al comma 3 lettera b) e disapplicando una o più delle clausole previste al comma 4, dandone adeguata motivazione negli atti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 15 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, [legge n. 296 del 2006](#), rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della [Legge 689/1981](#) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

7. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del [D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285](#).

8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 16 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche in caso di eventuali inottemperanze relative ad occupazioni temporanee, sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare pari al doppio della somma costituita dalla tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, maggiorata a titolo di indennità del 50%.
2. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 [L.689/81](#) è commisurato ad 1/3 degli importi così risultanti.
3. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del [D.Lgs. 30.4.92, n.285](#) e quelle previste dalla [L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 Testo Unico del Commercio](#) che prevalgono in base alla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di commercio attribuita dall'art. 117 Cost.
4. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.
5. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse

Art. 17

Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 18

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza.
2. In caso di accertato diritto al rimborso, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta.

Articolo 19
Esenzioni ed agevolazioni

1. Il Consiglio comunale può introdurre forme di esenzione ed agevolazioni annualmente tramite i documenti previsionali e programmatici dell'anno di competenza; in tal caso il bilancio di previsione deve prevedere le adeguate risorse finanziarie.
2. In caso di eventi di carattere eccezionale e/o di calamità naturali che, durante l'anno, interessino tutto o parte del territorio comunale, la Giunta comunale può prevedere ulteriori criteri di agevolazione del canone, previa adeguata copertura finanziaria.

Articolo 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il _____.

Allegato A

STRADA	CATEGORIA
VIA CORSI	2
VIA DEI COSTO	2
VIA SOLIMAN	2
PIAZZA TERRALBA	2
VIA PENDOLA	2
VIA PAGGI	2
VIA TORTOSA	2
CORSO DE STEFANIS	2
PIAZZA FERRARIS	2
PIAZZA PALERMO	1
VIA PISACANE	1
VIA MONTESUELLO	1
VIA RUZZA	2
VIA GIANELLI	2
VIA PIRLONE	2
VIA PENSA	2
VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA	2
PIAZZA GAGGERO	2
PIAZZA VILLA GIUSTI	2
VIA ANZANI	3
VIA DATTILO	3
VIA MALFETTANI	3
VIA CERTOSA	3
PIAZZA PETRELLA	3
PIAZZA RAGAZZI '99	3
VIA GORIZIA	3
VIA POLI	3
PIAZZA ARIMONDI	3
PIAZZA PARTIGIANI	3
VIA O. DORIA	4
VIA BONGHI	4
PIAZZA LIVRAGHI	4
VIA BETTINI	4
VIA OLDOINI	4
PIAZZA DINEGRO	4
PIAZZA LEONARDO DA VINCI	4
LUNGOMARE DI PEGLI	4
VIA VETRANO	5

VIA VERONA	5
VIA BERTOLOTTI	5
VIA EMILIA	5
VIA SERTOLI	5
VIA ISOLA DEL VESCOVO	5
VIA MACULANO	5
PIAZZALE PARENZO	5
PIAZZA SCIESA	5
VIA ALLA CHIESA DI PRA	4
VIA STRUPPA	5